

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5165 del 27/09/2017
Oggetto	DM N. 31/15, D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI. SOCIETA TAMOIL ITALIA SPA, AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO (MI), V. ANDREA COSTA N. 17 - SITO EX PV TAMOIL ITALIA SPA N. 1473, SITO IN COMUNE DI CERVIA (RA) LOC. SAVIO, VIA ROMEA SUD. CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA IN CONFORMITA AL PROGETTO APPROVATO.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5366 del 27/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DM N. 31/15, D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI. SOCIETA' TAMOIL ITALIA SPA, AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO (MI), V. ANDREA COSTA N. 17 - SITO EX PV TAMOIL ITALIA SPA N. 1473, SITO IN COMUNE DI CERVIA (RA) LOC. SAVIO, VIA ROMEA SUD. CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA IN CONFORMITA AL PROGETTO APPROVATO.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di bonifica di siti contaminati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015"* stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna (il cui schema è stato approvato da Arpae con D.D.G. n. 38/2016 e dalla Provincia di Ravenna con D.G.P. n. 22 del 17/02/2016) con efficacia che decorre con effetto dalla data di sottoscrizione della stessa (avvenuta in data 02/05/16).

In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'Allegato A alla Convenzione, l'esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, il rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica con conformità al progetto approvato, ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

RICHIAMATI:

- il DM Ambiente n. 31/15 recante *"Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti"*;
- il D.Lgs. n. 152/06 recante *"Norme in materia ambientale"* e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V *"Bonifica di siti contaminati"* e l'art. 248, commi 2 e 3, che stabilisce che:

- ✓ *“2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.*
- ✓ *3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7”;*
- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che *“le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati”;*
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la *“Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”;*

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE Sinadoc n. 2017/25910, emerge quanto segue:

- con provvedimento dirigenziale n. 7 del 08/08/07 (PG Provincia 2007/64541) il Comune di Cervia ha approvato il documento *“Progetto Preliminare/Definitivo di bonifica”* per il Sito Ex PV Tamoil Italia spa n. 1473, sito in comune di Cervia (RA) loc. Savio, via Romea Sud, presentato dalla Società Tamoil Italia spa (CF: 00698550159), avente sede legale in comune di Milano (MI), v. Andrea Costa n. 17. Il Progetto di bonifica prevedeva:
 - ✓ attivazione di un sistema di biostimolazione (*Enhanced in situ Bioremediation*), basato sull'applicazione di sacchi contenenti composti a lento rilascio di ossigeno (O-SOXTM) al di sotto del livello di falda;
 - ✓ attuazione del piano di monitoraggio delle acque sotterranee proposto dalla Società, con invio agli Enti Competenti di periodici Report di aggiornamento delle attività di bonifica;
- con note prot. N. 371.08 del 28/01/08, N. 2094.08 del 14/07/08, N. 2314.08 del 03/09/08, N. 3170.08 del 28/11/08, N. 23.09 del 08/01/09, N. 1103.08 del 03/04/09 e N. 1148.09 del 03/06/09 sono stati trasmessi agli Enti competenti i previsti *“Report sulla conduzione delle attività di bonifica”*;
- la bonifica, attuata mediante l'applicazione della tecnologia di Biostimolazione in situ migliorata, ha consentito di ridurre le concentrazioni degli analiti rilevati in sito, e in alcune campagne di monitoraggio è stata registrata la conformità ai limiti normati di tutti gli analiti ricercati.
Tuttavia i prelievi di acqua di falda effettuati in contraddittorio con ARPA ST avevano rilevato concentrazioni residuali di prodotti di origine idrocarburica, in valori leggermente superiori alla norma, e la presenza di analiti presumibilmente estranei all'attività commerciale del punto vendita carburanti (presente in sito fino al maggio 2005) quali Tetracloroetilene e Tricloroetilene. Benché la Società avesse precisato che né il Tetracloroetilene, né il Tricloroetilene rappresentassero costituenti delle benzine, la Stessa aveva provveduto alla ricerca di tali analiti nelle acque di falda, rilevando non conformità per entrambi gli analiti.
Tali parametri non erano mai stati oggetto di valutazione analitica, in quanto non compresi nella lista degli analiti concordati all'atto dell'approvazione del Progetto di Bonifica, e sono stati ricercati solo nelle ultime campagne di monitoraggio al fine di accertarne l'effettiva presenza e concentrazione;
- considerate le esigue concentrazioni dei potenziali contaminanti rilevati in sito, la Società ha implementato un'Analisi di Rischio sito-specifica per verificare il rischio associato alle concentrazioni degli analiti rilevati nelle acque di falda; nel modello concettuale ha deciso di includere sia Tetracloroetilene che Tricloroetilene, anche se dalla Stessa ritenuti non associati in alcun modo alle attività commerciali di punto vendita carburanti esercite sul sito.

Infatti il sito in oggetto, che occupava una superficie di circa 325 m², era adibito a punto vendita carburanti con parco serbatoi costituito da n. 7 cisterne (n. 3 per BSSP, n. 2 gasolio, n. 1 per olio

per mix e n. 1 per l'olio esausto), i collegati erogatori del carburante, un chiosco gestore e un punto di ristoro. Sul piazzale, inoltre è presente un edificio che in passato era sede di attività alberghiera, tuttora in disuso. In seguito alle attività di dismissione cui il PV è stato sottoposto nel 2005, non risultava più attiva alcuna sorgente primaria della contaminazione, essendo state rimosse tutte le possibili fonti di sversamento accidentale del carburante.

Inoltre, tutti i campioni di terreno prelevati sono risultati conformi ai limiti previsti per la specifica destinazione del sito. Tuttavia, la falda acquifera, interessata dalla presenza di contaminanti di origine idrocarburica in fase disciolta, rappresentava sia bersaglio, sia via di migrazione della contaminazione;

- dall'elaborazione di AdR effettuata dalla Società risultava che le concentrazioni rilevate in sito (IPA, TCE, PCE) non rappresentassero un rischio per i potenziali bersagli considerati, né di tipo on site - commercial, né off site - residential, che si era ipotizzato essere ubicati sul confine della proprietà, alla distanza di circa 5.0 m dal piezometro più prossimo al confine stesso, posto a valle idrogeologico rispetto alla direzione del flusso di falda. Sulla base di questi motivi, la Stessa aveva ritenuto che il sito non necessitasse di ulteriori interventi di bonifica;
- gli esiti analitici di collaudo delle acque sotterranee effettuati in contraddittorio dal competente Servizio Territoriale ARPA avevano evidenziato il rispetto delle CSC per i parametri oggetto del Progetto Operativo;
- a seguito di un tavolo tecnico tenutosi in data 10/03/11 presso il Comune di Cervia con gli Enti competenti, nell'aprile 2012 la Società ha trasmesso agli Enti competenti una Relazione Tecnica descrittiva contenente la descrizione delle attività di indagine eseguite in sito per la realizzazione di un ulteriore punto di campionamento delle acque di falda (piezometro PM9), posto a monte idrogeologico rispetto al piazzale dell'ex punto vendita carburanti, al fine di verificare se la provenienza degli analiti Tetracloroetilene e Tricloroetilene fosse attribuibile ad una causa esterna al PV stesso;
- i risultati delle analisi chimiche di laboratorio relative al campionamento effettuato in seguito all'installazione del PM9 - eseguito in contraddittorio con ARPA per i piezometri PM4, PM7 e PM9 - hanno rilevato la presenza del solo Tetracloroetilene in alcuni piezometri presenti sul piazzale, ma non nel PM9. Inoltre, la concentrazione massima del suddetto analita è stata rilevata in corrispondenza dei due piezometri, PM1 e PM2, che risultano i più esterni al piazzale dell'ex PV, ubicati rispettivamente l'uno a Sud e l'altro a Nord del piazzale, in prossimità del confine del sito.

Ribadendo che la presenza di PCE e TCE nelle acque di falda non potesse essere attribuita alle attività commerciali di distribuzione carburanti, la Società aveva proposto di eseguire due campionamenti delle acque di falda a cadenza trimestrale al fine di acquisire ulteriori dati, dal momento che le indagini sino a quel momento svolte non avevano chiarito in maniera inequivocabile l'origine del Tetracloroetilene nelle acque di falda. Tale proposta, formalizzata dalla Società con nota prot. n. 266.12 del 26/04/12, è stata favorevolmente accolta dagli Enti competenti;

- con nota prot. n. 482.12 del 10/07/12 la Società ha trasmesso gli esiti del primo campionamento effettuato a giugno 2012. I dati ottenuti indicavano la persistenza nelle acque di falda solamente di Tetracloroetilene, escludendo l'interessamento degli altri due parametri analizzati (Tricloroetilene e Idrocarburi totali come n-esano). In particolare, tra i piezometri interessati dalla presenza del Tetracloroetilene vi erano i tre piezometri PM9, PM2 e PM4, che rappresentano il "monte idrogeologico" dell'area in esame, facendo quindi supporre un'origine esterna all'ex PV. La Società ribadiva quindi l'estraneità degli analiti rinvenuti all'attività della Tamoil nonché la volontà di procedere con un ulteriore campionamento delle acque nel rispetto di quanto dalla Stessa proposto.
- il Servizio Territoriale ARPA - in relazione al campionamento di PM5 e PM9 effettuato in contraddittorio nella campagna di giugno 2012 - evidenziava nel piezometro PM9 un superamento delle CSC per il parametro Tetracloroetilene, ma considerando l'incertezza del metodo analitico il dato rientrava nei limiti normativi. In occasione del campionamento in contraddittorio della seconda campagna, a settembre 2012, era stato nuovamente rilevato un superamento per il parametro Tetracloroetilene;
- in data 19/04/13, in occasione dell'incontro tecnico con gli Enti competenti e la Società tenutosi presso la Provincia di Ravenna, si era convenuto che - preso atto degli esiti analitici ottenuti dalla

Società e da ARPA - gli Enti si riservassero di valutare le modalità di prosecuzione dell'iter procedurale;

- il Servizio Territoriale ARPA ha nuovamente campionato PM3 e PM8 ad ottobre 2014, rilevando Tricloroetilene e Tetracloroetilene;
- in data 17/02/15, in occasione dell'incontro tecnico tenutosi presso la Provincia di Ravenna con il Comune di Cervia ed il Servizio Territoriale ARPA, si è convenuto che - al fine di acquisire maggiori informazioni sullo stato di qualità dell'ambiente nell'intorno dell'ex punto vendita carburanti - il Comune di Cervia si sarebbe impegnato a ricercare l'eventuale presenza di pozzi privati autorizzati facendo richiesta al Servizio Tecnico di Bacino. Gli Enti competenti si impegnavano, altresì, a cercare - ognuno per le proprie competenze - di ricostruire il quadro delle autorizzazioni e/o titoli abilitativi, rilasciati a Ditte o imprese che insistono nell'intorno dell'ex punto vendita carburanti, che prevedano l'utilizzo delle sostanze rinvenute nelle acque sotterranee (tricloroetilene e tetracloroetilene). Considerate le caratteristiche di tali sostanze e data l'assenza di loro intermedi di degradazione, non era in ogni caso escludibile la possibilità di apporti puntuali di origine al momento ignota. Il Comune di Cervia si impegna inoltre a richiedere ad Hera una planimetria di dettaglio della rete fognaria nell'area di interesse. Ad esito delle suddette ricerche, gli Enti competenti si sarebbero riuniti per valutare le informazioni ottenute;
- con nota PG Provincia n. 63862 del 22/07/15 il Comune di Cervia trasmetteva alla Provincia di Ravenna e ad ARPA i dati relativi ai pozzi privati presenti nelle vicinanze del PV, tutti risultati o troppo distanti dall'area in esame oppure con profondità non confrontabili ai fini delle verifiche da effettuare;

DATO ATTO di quanto disposto con *Legge 7 aprile 2014, n. 56* (recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni) e con *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in particolare all'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e relativi decreti attuativi sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

VISTA la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della LR n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna per la durata complessiva di un anno, con efficacia che decorreva con effetto dalla data di sottoscrizione della stessa (avvenuta in data 02/05/16), rinnovata con Deliberazione di Giunta n. 1039 del 17/07/2017 per un ulteriore anno dalla loro scadenza;

DATO ATTO che questa SAC – a seguito del rinnovo della predetta Convenzione - ha avuto titolo per effettuare la ricognizione di tutta la documentazione agli atti della Provincia al fine di ricostruire e concludere l'iter istruttorio di cui all'oggetto;

CONSIDERATO il sostanziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Progetto Operativo di bonifica approvato dal Comune di Cervia, come validati anche dal competente Servizio Territoriale ARPA mediante l'esecuzione e l'analisi di campioni in contraddittorio;

RICHIAMATI gli elementi sinora acquisiti dal Comune e dalla Provincia, sulla base dei quali non è risultato sinora possibile evidenziare una correlazione diretta tra le sostanze clorurate rilevate e le attività esercitate nel punto vendita carburanti in oggetto;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla chiusura del procedimento ambientale in essere a carico della Società mediante rilascio di certificazione di completamento degli interventi di bonifica;

RITENUTO che debba essere avviato un percorso, proceduralmente distinto da quello oggetto del presente provvedimento, finalizzato all'acquisizione di elementi di indagine e conoscitivi/informativi sulla rinvenuta presenza di tali sostanze clorurate nelle acque sotterranee (rinvenuta nel Sito in oggetto nella fase di campionamento di collaudo finale);

QUALORA dai suddetti approfondimenti dovessero emergere nuovi elementi conoscitivi tali da accertare una correlazione tra la presenza delle sostanze clorurate rinvenute e le attività di distribuzione carburanti esercitate nel Sito, l'Autorità competente si riserva fin d'ora la potestà di riaprire la procedura di cui all'oggetto, conseguentemente facendo salvi gli interventi che il proprietario

del sito può operare ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi ed eventuali oneri derivanti dall'intervento del Comune ex art. 250 comma 1 del medesimo decreto legislativo;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna,

DISPONE

1. DI CERTIFICARE che le opere realizzate e gli interventi effettuati dalla Società Tamoil Italia spa, avente sede legale in comune di Milano (MI), v. Andrea Costa n. 17, per l'intervento di bonifica nel Sito Ex PV Tamoil Italia spa n. 1473, sito in comune di Cervia (RA) loc. Savio, via Romea Sud risultano conformi al Progetto di bonifica approvato a suo tempo dal Comune di Cervia.
2. DI FARE SALVE dalla presente determina le considerazioni da parte degli Enti competenti in merito alla rinvenuta presenza (talora anche all'esterno del Sito) di alcune sostanze clorate (tricloroetilene, tetracloroetilene) nelle acque sotterranee in occasione delle analisi di collaudo finale effettuate in contraddittorio dal competente Servizio territoriale ARPA.
3. DI DARE ATTO che, sulla base degli elementi sinora acquisiti dal Comune e dalla Provincia, non è sinora risultato possibile evidenziare una correlazione diretta tra le sostanze clorate rilevate e le attività esercitate nel punto vendita carburanti in oggetto.

Questa SAC procederà pertanto ad effettuare ulteriori approfondimenti volti all'acquisizione di elementi conoscitivi ed informativi sulla rinvenuta presenza di tali sostanze clorate nelle acque sotterranee del Sito in oggetto e suo intorno. Qualora dai predetti approfondimenti dovessero emergere nuovi elementi conoscitivi tali da accertare una correlazione tra la presenza di tali sostanze clorate e le attività esercitate nel Sito, ci si riserva fin d'ora la potestà di riaprire la procedura di cui all'oggetto, conseguentemente facendo salvi gli interventi che il proprietario del sito può operare ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi ed eventuali oneri derivanti dall'intervento del Comune ex art. 250 comma 1 del medesimo decreto legislativo.

4. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.